

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 23 **del mese di** Marzo
dell' anno 2009 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Muzzarelli Maria Giuseppina	Vice presidente
3) Bissoni Giovanni	Assessore
4) Bruschini Marioluigi	Assessore
5) Campagnoli Armando	Assessore
6) Dapporto Anna Maria	Assessore
7) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
8) Rabboni Tiberio	Assessore
9) Ronchi Alberto	Assessore
10) Sedioli Giovanni	Assessore
11) Zanichelli Lino	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Zanichelli Lino

Oggetto: PRECISAZIONI IN MERITO ALLA ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, PREVISTA DAL D.M. 3 NOVEMBRE 1989

Cod.documento GPG/2009/344

Num. Reg. Proposta: GPG/2009/344

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Decreto Ministeriale 3.11.1989 e successive modifiche "Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero" che regolamenta le prestazioni non ottenibili tempestivamente o adeguatamente in Italia delle quali il cittadino italiano può usufruire presso centri di altissima specializzazione;

Considerato che il sopracitato Decreto stabilisce all'art. 3 comma 1 che la regione attribuisce, per ogni branca specialistica, l'accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari e ogni altra valutazione di natura tecnico sanitaria ad appositi centri di riferimento e all'art.4, comma 2 che l'assistito deve presentare domanda alla unità sanitaria locale di appartenenza corredata dalla proposta motivata di un medico specialista nonché dall'ulteriore documentazione prescritta dalle disposizioni regionali;

Viste le proprie deliberazioni n. 2632/90 e 4402/91 e 138/08 che identificano i centri regionali di riferimento previsti dall'art.9 del D.M. 3 novembre 1989;

Visto il DPCM 1.12.2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione" che detta le disposizioni inerenti l'assistenza di alta specializzazione all'estero della quale possono usufruire i cittadini portatori di handicap;

Ritenuto necessario definire in maniera dettagliata la documentazione sanitaria da allegare alla domanda di assistenza sanitaria all'estero per

poter consentire ai Centri Regionali di Riferimento di cui sopra di valutare in maniera obiettiva ed equa la sussistenza dei requisiti e l'efficacia delle cure;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- di stabilire, per quanto in premessa esposto che:

1) la richiesta dell'assistito di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero deve essere corredata da proposta motivata con le seguenti caratteristiche:

- deve essere di un medico specialista pubblico o privato competente per disciplina in relazione alla età del paziente ed alla specialità:

- non può essere accettata la richiesta del medico di medicina generale, pediatra di libera scelta o di altro specialista in discipline non strettamente connesse alla patologia, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del DPCM 1.12.2000

- deve contenere una prescrizione circostanziata del medico specialista che ha in carico l'utente e il progetto terapeutico che si intende venga realizzato dall'Ospedale estero ed i motivi che non consentono la realizzazione di tale progetto in Italia

- deve contenere la storia riabilitativa o clinica pregressa e la relativa documentazione, con l'indicazione delle difficoltà connesse all'erogazione della prestazione sul territorio;

2) nel caso la terapia prescritta sia riconducibile a non comuni procedure o tecniche curative e la terapia è sperimentale e per questo mancano ancora le pubblicazioni scientifiche di studi randomizzati controllati, occorre l'approvazione preliminare di un Comitato Etico, sarà compito del Centro Regionale di Riferimento avviare l'iter necessario;

3) i Centri Regionali di Riferimento istituiti ai sensi delle deliberazioni n. 2632/90 e 4402/91 e 138/08 nella valutazione della domanda devono:

- tenere presenti i Livelli Essenziali di Assistenza assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale
- tener conto delle raccomandazioni contenute nelle Linee Guida della patologia in oggetto emanate dalle società scientifiche su richiesta del Ministero della Salute e facenti parte delle procedure di accreditamento dei servizi es (Paralisi Cerebrale Infantile, Malattie Neuro Muscolari, Spina Bifida, ecc.) (SIMFER, SINPIA)

4) i Centri Regionali di Riferimento e le Aziende USL interessate possono avvalersi, per l'esame della domanda e della documentazione allegata di Comitati Tecnici Regionali, Commissioni Regionali e/o i Gruppi Tecnici Regionali attivi nell'ambito della disciplina interessata;

5) l'autorizzazione da parte del centro regionale di riferimento al proseguimento di cure deve verificare il raggiungimento del risultato promesso, valutato in modo oggettivo attraverso documenti inoppugnabili nei casi di cicli ripetuti;

6) non è da considerarsi "continuità terapeutica" il semplice controllo ambulatoriale post-operatorio o post-riabilitativo a distanza;

7) l'Azienda Sanitaria di appartenenza dell'assistito deve verificare che la domanda sia redatta secondo le modalità esplicitate in questa deliberazione e che la documentazione sia completa;

8) quando ci si trovi nei "casi particolari" e non esista quindi un Centro Regionale di Riferimento definito le Aziende Usl si rivolgeranno al Centro della specialità più affine all'interno della propria Azienda o dell'Azienda Ospedaliera del proprio territorio;

9) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Leonida Grisendi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/344

data 04/03/2009

IN FEDE

Leonida Grisendi

omissis

L'assessore Segretario: Zanichelli Lino

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'